

**Audizione presso la VII Commissione del Senato**  
**Indagine conoscitiva per la ridefinizione dei profili e degli**  
**ambiti occupazionali delle figure di educatori e di pedagogisti**  
9 maggio 2019

**Intervento del prof. Lucio d'Alessandro\*, in rappresentanza**  
**della Conferenza dei Rettori delle Università Italiane**

Saluti e ringraziamenti.

Il presente documento intende fornire il contributo della Conferenza dei Rettori delle Università Italiane (CRUI) all'“Indagine conoscitiva per la ridefinizione dei profili e degli ambiti occupazionali delle figure di educatori e di pedagogisti” curata dalla VII Commissione Permanente (Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport) del Senato della Repubblica.

**La CRUI**, quale associazione delle Università italiane statali e non statali che si propone come istituzione di rappresentanza delle università e di indirizzo e di coordinamento delle autonomie universitarie – dal 2001 affiancata dalla Fondazione CRUI, incaricata di sviluppare azioni di interfaccia fra sistema universitario e società nell'ottica dello sviluppo culturale ed economico del Paese – ha seguito con particolare attenzione l'evoluzione delle figure professionali oggetto dell'indagine.

Quelle dell'Educatore e del Pedagogista sono figure professionali sulle quali il nostro Paese ha, solo recentemente (e generando un paradosso), deciso di cominciare a giocare un'importante partita sul piano del riconoscimento istituzionale e della garanzia del diritto all'educazione

In questo senso, la CRUI accoglie volentieri l'invito a fornire il suo contributo.

La questione va inquadrata innanzitutto sul piano culturale. È infatti evidente che una certa lettura dell'educazione ha fatto per anni da sponda ad una progressiva precarizzazione sia delle carriere

---

\* Vice Presidente della Conferenza dei Rettori delle Università Italiane, Rettore dell'Università Suor Orsola Benincasa di Napoli.

lavorative delle persone che se ne occupano dal punto di vista professionale sia dei servizi educativi e formativi erogati in molti ambiti e settori, generando la colpevole conseguenza di non garantire pienamente il servizio educativo ai cittadini italiani. Sappiamo bene, infatti, che parliamo di professionisti inquadrati, nella quasi totalità dei casi, mediante forme contrattuali cosiddette 'flessibili', sensibili di complesse difformità di trattamento economico su base regionale. Segno, questo ma non solo, dell'**assenza di un adeguato sistema di regolamentazione e reclutamento professionale** che ha finito per generare danni su almeno tre piani:

- a) sul piano delle risposte alle domande educative e formative dell'utenza di tali servizi (tutti i cittadini);
- b) sul piano delle possibilità occupazionali dei professionisti dell'educazione e della formazione;
- c) sul piano della impossibilità di contribuire al necessario consolidamento di una cultura educativa nella nostra società.

Quanto finora considerato chiama evidentemente in causa il tema della **formazione degli educatori e dei pedagogisti**.

La riforma del sistema universitario attualmente in vigore, pur nell'evidenza dei suoi limiti, ha offerto alcuni strumenti legislativi e organizzativi che hanno consentito di rimettere in forma la specificità delle figure professionali che si occupano di educazione e formazione, con la relativa necessità di pensare a percorsi formativi differenziati per finalità, obiettivi, contenuti, metodologie e sbocchi professionali.

Con l'attuazione delle direttive stabilite nel cosiddetto Processo di Bologna, recepite nel **Decreto 22 ottobre 2004, n. 270** (Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509), la differenziazione tra i **percorsi formativi triennali (per gli educatori) e biennali (per i pedagogisti)** ha contribuito a portare all'esplicitazione, a una maggiore definizione e a una istituzionalizzazione della differenza di livello di attività e, dunque, di funzione e di ruolo tra educatore e pedagogo.

Oggi, dunque, le professioni di Educatore e di Pedagogo corrispondono a due livelli e profili professionali: l'Educatore è il professionista di primo livello; il Pedagogo è il professionista di secondo livello. Si tratta, come è noto, di figure professionali che in forme e modi diversi si occupano di garantire ai cittadini il diritto all'educazione, operando in diversi ambiti:

- a) quello cosiddetto dell'educazione formale (quindi nel sistema dell'istruzione – la scuola – e della formazione professionale, in collaborazione con gli insegnanti);
- b) quello cosiddetto dell'educazione non formale (quindi nel sistema intenzionalmente formativo della realtà extrascolastica che coinvolge famiglie, associazionismo, terzo settore in generale);
- c) quello cosiddetto dell'educazione informale (quindi nel sistema non intenzionalmente formativo delle relazioni di vita quotidiana e di educazione indiretta, come il sistema dei mass/social-media).

La CRUI è pienamente consapevole del fatto che sono tante e tali le esigenze educative e formative alle quali rispondono queste figure professionali che le università sono chiamate ad aggiornare periodicamente i relativi percorsi di formazione, proprio per rispondere adeguatamente alla domanda educativa emergente dai diversi contesti sociali e territoriali; contesti che concorrono, tra l'altro, a rendere ancor più complessa una **situazione lavorativa** che, per queste due figure professionali, nel nostro Paese, come si diceva, è stata finora particolarmente **disorganica e contraddittoria sul piano normativo e istituzionale**.

Recenti interventi normativi hanno inteso colmare quello che, a buon diritto, possiamo definire un vero e proprio **vuoto** nel quale è maturata, negli anni, la questione della formazione, del reclutamento e del riconoscimento professionale degli educatori e dei pedagogisti.

Con la **legge 27 dicembre 2017, n. 205, cc. 594-601** e la **legge 30 dicembre 2018, n. 145, c. 517** (leggi di bilancio 2018 e 2019) si è, infatti:

- a) riconosciuto e normato le professionalità dell'“Educatore professionale socio-pedagogico”, laureato nella classe di laurea L-19 (Scienze dell'educazione e della formazione), e del “Pedagogista”, laureato nelle Classi di Laurea Magistrale LM-50 (Programmazione e gestione dei servizi educativi), LM-57 (Scienze dell'educazione degli adulti e della formazione continua), LM-85 (Scienze pedagogiche), LM-93 Teorie e metodi dell'e-learning e della media education);
- b) definito di fatto la distinzione tra l'“Educatore professionale socio-pedagogico”, laureato nella classe di laurea L-19 (Scienze dell'educazione e della formazione), e l'“Educatore professionale socio-sanitario”, laureato nella classe di laurea L-SNT/2 (Professioni sanitarie della riabilitazione).

In merito a questo secondo punto, una delle questioni che solo apparentemente può sembrare irrisolta è quella relativa alla **formazione delle due figure professionali dell'Educatore**.

Questa Commissione ha già avuto modo di acquisire, mediante precedenti audizioni, documentazione tesa a ricostruire l'iter che, sul piano normativo, ha generato quello che possiamo definire **il doppio binario della formazione accademica degli educatori**. Cito, pertanto, solo il **Decreto del Ministero della Sanità 8 ottobre 1998, n. 520** (Regolamento recante norme per l'individuazione della figura e del relativo profilo professionale dell'educatore professionale, ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502) che, come è noto, **istituiva la figura dell'“Educatore professionale”, professionista sanitario dell'area della riabilitazione** attualmente formato – a numero programmato nazionale (notoriamente molto ridotto) – dai corsi di studio della Classe di Laurea L-SNT/2 (Lauree in “professioni sanitarie della riabilitazione”), afferenti alle Facoltà di Medicina e Chirurgia, con rilascio di abilitazione a operare come professionista sanitario della riabilitazione previo obbligo di iscrizione in apposito albo. Mette conto segnalare che in questa classe di laurea sono previsti diversi profili professionali, fra cui fisioterapisti, logopedisti, ortottisti e assistenti di oftalmologia, podologi, tecnici della riabilitazione psichiatrica, psicomotricisti e terapisti occupazionali. La figura professionale dell'educatore professionale di area sanitaria opera, dunque, nei servizi e nei presidi sanitari. Ma in tali servizi e presidi operano anche moltissimi educatori socio-pedagogici, ossia quelli che fino ad oggi sono stati formati nelle vecchie Facoltà di Magistero e nelle attuali Facoltà e Dipartimenti di Scienze della Formazione.

Sulla questione è intervenuto **il comma 517 della legge n. 145**, chiarendo che l'educatore professionale socio-pedagogico, laureato nella classe di laurea L-19, può svolgere la sua attività professionale anche “nei servizi e nei presidi socio-sanitari e della salute, limitatamente agli aspetti socio-educativi”.

La CRUI si è già espressa sull'ipotesi di unire i due percorsi universitari di formazione degli educatori nell'ambito dei lavori svolti dal “**Tavolo tecnico per la definizione del percorso formativo degli ‘educatori’** di cui alla nota **M.I.U.R.** prot. n. 8116 del 12 marzo 2018”, istituito presso la Direzione generale per lo studente, lo sviluppo e l'internazionalizzazione della formazione superiore del MIUR. Il Tavolo, costituito per valutare l'attualità e l'idoneità dei percorsi formativi previsti dalle Classi di Laurea L-19 e L-SNT/2 all'indomani dell'entrata in vigore della legge n. 205/2017, era composto da rappresentanti della Direzione Generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del S.S.N. (Ministero della Salute), della Conferenza dei Rettori delle Università Italiane (CRUI), del Consiglio Universitario Nazionale

(CUN), della Società Italiana di Pedagogia (SIPed) e dal Rappresentante dell'Associazione Nazionale Educatori Professionali (ANEP), Associazione culturale costituita allo scopo di promuovere la figura dell'Educatore Professionale (laureato nella Classe di Laurea L-SNT/2).

In considerazione di quanto stabilito dal comma 596 della legge n. 205/2017 (“la qualifica di educatore professionale socio-sanitario è attribuita a seguito del rilascio del diploma di laurea abilitante di un corso di laurea della classe L-SNT/2 Professioni sanitarie della riabilitazione”) il tavolo **non ha avuto ulteriori sviluppi**, lasciando di fatto distinti i due percorsi formativi universitari.

**È parere della CRUI che le due figure professionali necessitano di percorsi formativi distinti**, funzionali a formare figure professionali diverse ma complementari per garantire all'utenza dei servizi e dei presidi sanitari adeguati interventi socio-educativi e tecnico-riabilitativi. In questo senso, la CRUI segue con attenzione i lavori di “manutenzione” delle Classi di Laurea e di Laurea Magistrale che il Consiglio Universitario Nazionale (CUN) sta svolgendo, su mandato ministeriale, al fine di aggiornare e adeguare gli obiettivi formativi qualificanti delle classi di laurea in questione, ritenendo urgente adeguare a quanto sancito dalla normativa vigente le tabelle di tutte le classi di laurea coinvolte.

Non vi è nulla da segnalare sul piano della **formazione dei Pedagogisti** nella misura in cui la CRUI ritiene che l'attuale impianto delle Classi di Laurea Magistrale, opportunamente adeguate dal CUN al termine dei lavori di “manutenzione” ai quali si faceva poc'anzi riferimento, appare funzionale a fornire le conoscenze e le competenze necessarie allo svolgimento del lavoro pedagogico apicale che va dalla programmazione e gestione dei servizi educativi alla consulenza e alla ricerca pedagogica nei differenti ambiti del lavoro educativo e formativo professionale.

Per entrambe le figure professionali (Educatori e Pedagogisti) si invita la Commissione a prestare particolare attenzione al fatto che, sul piano del **reclutamento**, vengano rispettati, su scala nazionale, i livelli di inquadramento contrattuale e di remunerazione economico-stipendiale, adeguandoli, in ogni settore, rispettivamente ai livelli 6 e 7 del Quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente, di cui alla raccomandazione 2017/C 189/03 del Consiglio, del 22 maggio 2017.